

Art. 38

Obblighi informativi relativi alla autorizzazione.

1. Il comune competente acquisisce dal soggetto che richiede l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all' articolo 35 e li trasmettono al Sistema informativo sociale regionale.

2. Il comune trasmette al Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, entro il 15 aprile di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

- a)* dati individuali inerenti le bambine i bambini e le famiglie;
- b)* numero delle bambine e dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c)* numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e relativi titoli di studio posseduti;
- d)* periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell'ente titolare e/o gestore del servizio;
- e)* ammontare della retta mensile a carico delle famiglie.